



**COMUNE DI SOVRAMONTE
PROVINCIA DI BELLUNO**

REGOLAMENTO COMUNALE

Per l'applicazione

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.02.2002.**
- **Modificati artt. 6 e 11 con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 21.02.2003**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, del Comune di Sovramonte.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta (*contribuenti*) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:
 - a) **Proprietà:** è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
 - b) **Usufrutto:** è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
 - c) **Uso:** è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
 - d) **Abitazione:** è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
 - e) **Enfiteusi:** è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
 - f) **Superficie:** è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
 - g) **Locazione finanziaria** (*comunemente denominata leasing*): è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
 - h) **Locazione con patto di futura vendita:** è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (*comunemente denominati "alloggi a riscatto"*), soggetto passivo dell'ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione.
 - i) **Concessione su aree demaniali:** in questo caso soggetto passivo è il concessionario.

2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.
3. Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
 - a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
 - b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
 - c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del "de cuius";
 - d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
 - e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

Art. 3 – Oggetto dell'imposta

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. quelle:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
- b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (*fabbricati "ex rurali"*), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- c) che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (*intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se maggiore e non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria o superficie edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità*) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

3. Aree fabbricabili

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);
- b) Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
 - 1) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente comma 2;
 - 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
 - 3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.
- c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:
 - 1) le aree pertinentziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
 - 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
 - 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
 - 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività.
- d) I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere in cui si verificano i requisiti per l'utilizzazione o dalla data di effettivo utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
- e) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:
 - 1) Per variazione da area inedificabile ad edificabile dalla data di pubblicazione sul "BUR" Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
 - 2) Per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

Art. 4 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre l'insorgere di contenzioso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Comune.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dalla applicazione dei valori determinati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, non si fa luogo a nessun rimborso dell'eccedenza d'imposta versata.
3. I valori di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati periodicamente dal Comune con deliberazione avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi alla data di adozione della deliberazione medesima.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il valore delle aree fabbricabili è il seguente:

TABELLA VALORI PER LE AREE FABBRICABILI	VALORE
Zone territoriali omogenee "B" Zone totalmente o parzialmente edificate con caratteri diversi dalle zone "A"	€ 20,66/mq
Zone territoriali omogenee "C1" Zone di completamento e/o nuovo impianto nelle quali, a seconda del grado di urbanizzazione, è consentito l'intervento diretto o previa formazione del "piano unitario".	€ 20,66/mq
Zone territoriali omogenee "C2" Zone di nuovo impianto, soggette a strumento urbanistico attuativo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione).	€ 15,49/mq
Zone territoriali omogenee "D1" Industria, industria di servizio (trasporti), Artigianato di produzione.	€ 05,16/mq
Zone territoriali omogenee "D2" Commercio, direzionalità, Artigianato di servizio, trasporti, residenza pertinente alle attività produttive, strutture ricettive a carattere collettivo.	€ 20,66/mq
Zone territoriali omogenee "D3" Strutture turistiche, campeggi, aggregazioni ricettive, attrezzature per il traffico, strutture per lo svago e lo spettacolo.	€ 04,13/mq
Zone territoriali omogenee "D5" Area mista residenziale, artigianato di Servizio e turistico-ricettiva.	€ 20,66/mq

Art. 5 – Esclusioni ed esenzioni

1. Sono **immobili esclusi** dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
 - a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
 - b) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.
2. Sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali, direzionali e residenziali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- i) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

Art. 6 – Detrazioni e riduzioni

1. Il Comune, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura (da 103,29 euro a 258,23 euro) della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
2. Per abitazione principale si intende:
 - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate;
 - d) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupino quale loro abitazione principale;
 - e) l'unità immobiliare locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora questa risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore.

3. Nel caso in cui un contribuente utilizzi due unità immobiliari contigue come propria abitazione principale, queste possono essere considerate unica abitazione principale qualora sia già stata presentata domanda di accatastamento come unica unità immobiliare.
4. Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali all'abitazione principale (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.) è estesa l'aliquota ridotta eventualmente prevista per l'abitazione principale e l'eventuale detrazione. Sono considerate pertinenza gli immobili ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare.
5. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche in misura superiore a **258,23 euro** e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le singole unità immobiliari, anche limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto. In tal caso non può essere applicata una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente (unità ad uso abitazione non locate);
6. In alternativa alla detrazione eccedente **103,29 euro**, l'imposta dovuta può essere ridotta fino al 50%, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
7. Qualora il Comune non determini alcuna misura la detrazione da applicare è pari **103,29 euro**.
8. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 9.
 - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
9. Per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali "C1 "Negozzi e botteghe" e D2 "Alberghi e Pensioni" e non più utilizzate per dette attività può essere determinata una aliquota differenziata anche inferiore al 4 per mille.

Art. 7 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (*cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione*) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (*vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile*).
4. Il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da un solo contitolare.
5. quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a **5 euro** i versamenti non devono essere eseguiti.

Art. 8 – Riscossione ordinaria

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene, tramite deliberazione del Consiglio comunale, fra uno dei seguenti soggetti e, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 e senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:
 - a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;
 - b) azienda speciale (*mediante convenzione*) di cui all'articolo 113 del T.U. 267 del 18.8.2000 n.267
 - c) concessionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, N. 43;
 - d) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 113 del T.U.2000 n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e) società miste per la gestione presso altri comuni nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446;

Art. 9 - Comunicazione

1. I contribuenti devono comunicare, entro 60 (sessanta) giorni, l'acquisizione, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'articolo 2, individuando gli immobili interessati. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono comunicare le eventuali altre variazioni dell'immobile che possano aver determinato una variazione della base imponibile, delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni, della detrazione per l'abitazione principale entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse.
3. La comunicazione deve essere redatta su modelli approvati dall'ufficio tributi con atto del Funzionario Responsabile e ispirata a criteri di semplicità e di chiarezza.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 3 dell'articolo 7.
5. In caso di successioni legali o testamentarie la comunicazione può essere presentata entro il sesto mese dalla data del decesso anche da uno solo degli eredi a condizione che alleggi copia dell'atto di successione.
6. La comunicazione può essere spedita per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data di spedizione, ovvero presentata al Comune che rilascia ricevuta.
7. La comunicazione non deve essere presentata in caso di trasferimento di diritti reali su terreni esenti dall'imposta.

Art. 10 – Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs.vo N. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore.
2. Sull'imposta versata a titolo di ravvedimento sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 11 – Accertamento dell'imposta

1. Sono eliminate tutte le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati che non incidono sull'ammontare dell'imposta.
2. Il comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Il comune provvede all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
4. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. La Giunta Comunale stabilisce i criteri selettivi per le attività di accertamento.
6. In attesa di approvazione di apposito regolamento in materia, Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.
7. I versamenti conseguenti ad accertamenti e quelli relativi ad annualità arretrate sono eseguiti sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima.
8. Al fine di favorire la regolarizzazione del pagamento dell'I.C.I., per i fabbricati ancora iscritti in catasto come rurali ma privi dei requisiti per l'esenzione si procederà al recupero della sola imposta a partire dall'anno 2000 se entro il 30 giugno 2003 ne verrà fatta denuncia anche utilizzando una rendita per paragone. Parimenti, per uniformità, l'accertamento relativo ai fabbricati non più rurali e già regolarizzati non potrà essere retrodatato oltre l'anno 2000".

Art. 12 - Rimborsi

1. Disciplina generale:
 - a) Il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 - b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo.

Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili.

Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente.

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:

Per i fabbricati denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza, per tutti gli anni in cui è stata versata l'imposta.

4. Rimborsi in caso di usucapione:

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504, quale area fabbricabile, maggiorata degli interessi nella misura legale, per un periodo non eccedente tre anni.

Il rimborso spetta soltanto al contribuente che risulta proprietario dell'area alla data di adozione del relativo provvedimento da parte del Consiglio Comunale.

Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.

6. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata nell'art. 18 comma 6, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.

7. Compensazione:

E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

8. Esonero dal rimborso:

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a **5 euro**.

Art. 13 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa pari a **103 euro** per ciascuna unità immobiliare.
2. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (art. 14 comma 3 D.Lgs. 473/1997) si applica la sanzione amministrativa pari a **51 euro**.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997).
4. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa pari a **103 euro** (art. 15 D.Lgs. 471/1997). E' ammessa la definizione agevolata.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento.

Art. 14 – Assistenza al contribuente

1. I contribuenti possono sottoporre all'ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro 60 (sessanta) giorni.
2. Il parere dell'ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.

Art. 15 – Attenuazione delle sanzioni

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, il Consiglio Comunale, può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie od eccezionali indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

Art. 16 – Agevolazioni per nuovi insediamenti

1. L'applicazione dell'aliquota I.C.I. è stabilita nella misura minima prevista dalla legge, per cinque anni, per i nuovi insediamenti aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino.

Art. 17 – Disposizioni transitorie

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. **Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.**

SOMMARIO

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag. 1
ART. 2	SOGGETTO PASSIVO	pag. 1
ART. 3	OGGETTO DELL'IMPOSTA	pag. 2
ART. 4	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	pag. 4
ART. 5	ESCLUSIONI ED ESENZIONI	pag. 4
ART. 6	DETRAZIONI E RIDUZIONE	pag. 5
ART. 7	VERSAMENTI	pag. 6
ART. 8	RISCOSSIONE ORDINARIA	pag. 7
ART. 9	COMUNICAZIONE.....	pag. 7
ART. 10	RAVVEDIMENTO OPEROSO	pag. 8
ART. 11	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	pag. 8
ART. 12	RIMBORSI.....	pag. 9
ART. 13	SANZIONI ED INTERESSI	pag. 10
ART. 14	ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	pag. 10
ART. 15	ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI	pag. 11
ART. 16	AGEVOLAZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI	pag. 11
ART. 17	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 11
ART. 18	ENTRATA IN VIGORE	pag. 11